

**COMUNE DI ARGELATO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

Rep. n. 4/2024

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA DEI SERVIZI FINANZIARI
DEL COMUNE DI ARGELATO E DELL'UNIONE RENO GALLIERA.**

L'anno duemilaventiquattro, addì ventinove del mese di novembre, con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

II COMUNE DI ARGELATO rappresentato dal Sindaco **Claudia Muzic** nata a Bentivoglio (BO) il 14/12/1982, domiciliata per la carica presso la sede del Comune, Via Argelati, 4 – Argelato (BO), la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio del Comune n. 41 del 27/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

L'UNIONE RENO GALLIERA, costituita con atto Rep. 26055/10744 in data 9 giugno 2008 e rappresentata dal Presidente **Stefano Zanni** nato a Bentivoglio (BO) il 04/10/1986, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, Via Fariselli 4 - 40016 San Giorgio di Piano, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 42 del 28/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO:

- che tra l'Unione Reno Galliera ed il Comune di Argelato è stata sottoscritta in data 01/12/2022 - rep. n. 83 - una convenzione per la gestione integrata dei servizi finanziari dell'Unione Reno Galliera e del Comune di Argelato, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione Reno Galliera n. 41 del 30/11/2022 e del Consiglio Comunale di Argelato n. 44 del 28/11/2022, con successiva proroga nr. 52 del 30/11/2023, in scadenza al 30.11.2024
- preso atto della positiva collaborazione tra gli enti e che pertanto che è intenzione delle suddette Amministrazioni proseguire questa forma di collaborazione, procedendo a nuova convenzione con decorrenza 01.12.2024-31.12.2027 con il fine di:
 - proseguire il percorso avviato di ottimizzare l'organizzazione delle strutture così da rendere servizi più efficienti ed efficaci;

- realizzare ulteriori economie di gestione, altamente determinabili nell'ambito della gestione finanziaria degli Enti locali proprio con riferimento ai procedimenti tipici del servizio;
 - realizzare una maggiore qualificazione del personale impiegato, nonché di una migliore ripartizione dei carichi di lavoro;
 - realizzare percorsi formativi congiunti per la specializzazione del personale impiegato, anche alla luce della prossima riforma Accrual;
- che gli stessi Enti hanno provveduto, con le deliberazioni consiliari di seguito riportate, all'approvazione dello schema della presente convenzione:
 - - deliberazione n. 41 del 27/11/2024 del Comune di Argelato;
 - - deliberazione n. 42 del 28/11/2024 dell'Unione Reno Galliera

Tutto ciò premesso, considerata la premessa quale parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, di seguito citati come "le parti", si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, ha per oggetto lo svolgimento in forma coordinata ed integrata delle funzioni di programmazione e gestione del bilancio, del patrimonio tra il settore finanziario del Comune di Argelato e il servizio finanziario dell'Unione Reno Galliera.
2. L'ente capofila della convenzione è individuato nel Comune di Argelato

ART. 2 - FINALITA' E PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

1. La gestione integrata delle funzioni di cui all'art. 1 persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di adeguatezza, razionalizzazione delle risorse, specializzazione, e di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. L'uniformità dei procedimenti del servizio finanziario rende altamente qualificato il servizio stesso.
3. L'organizzazione in forma associata è attuata nel perseguimento dei principi di razionalizzazione e al conseguimento di economie di scala, mediante:
 - a) Standardizzazione e semplificazione delle procedure operative;
 - b) Utilizzo del personale addetto improntato alla massima efficacia organizzativa ed alla maggiore specializzazione e qualificazione del personale e quindi del servizio offerto, anche attraverso la concentrazione di specifiche attività in un unico punto gestionale;

- c) Condivisione di una unica figura di responsabilità del servizio;
- d) Adozione di procedimenti e attività valide per entrambi gli Enti.

ART. 3 - CONTENUTO

1. Le parti individuano quale forma di gestione ottimale del Servizio Finanziario il coordinamento operativo e l'integrazione dei due servizi esistenti, attraverso la responsabilità condivisa e l'attuazione di un programma di lavoro finalizzato alla ottimizzazione delle risorse e delle competenze.
2. Restano in essere agli effetti giuridici e, nella rappresentanza verso l'esterno, la soggettività dei due servizi finanziari, in esecuzione delle rispettive convenzioni istitutive.

ART. 4 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. La responsabilità congiunta dei due servizi è affidata ad un'unica figura professionale.
2. Il responsabile di cui al presente articolo, individuato dall'ente capofila secondo le procedure previste dal D.Lgs.165/2001 nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, assume la titolarità delle funzioni per entrambi i servizi e la rappresentanza verso terzi.
3. Il responsabile attraverso l'adozione di misure organizzative uniformi persegue la piena integrazione procedurale tra i servizi, l'adozione delle migliori prassi, lo sviluppo delle professionalità e il miglioramento del servizio offerto, unitamente alla razionalizzazione di costi di gestione e risorse impiegate.

ART. 5 – PERSONALE

1. Gli Enti partecipanti si impegnano a fornire il personale necessario avvalendosi di professionalità interne allo scopo di assicurare la gestione continuativa del servizio per tutta la durata della convenzione, sulla base di quanto previsto nei successivi commi.
2. Il rapporto organico del personale assegnato al servizio associato da parte dei due Enti rimane invariato e pertanto il personale resta alle dipendenze dell'ente di appartenenza. Il rapporto funzionale (o di servizio) è, invece, regolato secondo le intese del presente atto.
3. I costi per eventuali sostituzioni o reintegrazioni di personale sono a carico dell'Ente nel cui organico è inserito il personale da sostituire o integrare nel caso di cessazione.
4. Al fine del conseguimento degli obiettivi della presente convenzione e quindi per un'ottimizzazione del lavoro e l'ottenimento di economie di scala, il personale dei due

servizi, diretti e coordinati dal responsabile del servizio di cui al precedente articolo, costituirà un unico team di lavoro che fornirà le proprie prestazioni a favore dei due enti.

5. Gli obiettivi verranno definiti dal responsabile del servizio tendendo anche conto dell'ente di provenienza dei singoli dipendenti.
6. I compensi incentivanti e la produttività saranno attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di evitare disparità di trattamento.

ART. 6 - PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI

1. Il responsabile di cui all'art. 4 adotta ogni strumento idoneo per il costante monitoraggio delle proprie attività anche attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni dell'Unione Reno Galliera, il Responsabile fornisce ai Comuni dell'Unione le informazioni in merito agli aspetti organizzativi della gestione e svolge azione di coordinamento per le attività di interesse generale degli Enti.

ART. 7 – DURATA

1. La durata della presente convenzione ha decorrenza 01.12.2024 al 31.12.2027 con possibilità di proroga per un periodo massimo di 6 mesi da definirsi con deliberazioni di Giunta dei due Enti.
2. Il recesso dalla convenzione potrà avvenire anche prima della scadenza per motivata determinazione di una delle parti, da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio dell'Ente, da notificare all'altro Ente. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 30° giorno successivo alla data di notifica. Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli degli Enti convenzionati.

ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI

1. Le parti mantengono autonomi bilanci di servizio, secondo i criteri previsti dalle rispettive convenzioni istitutive dei due uffici.
2. I rapporti finanziari derivanti dalla presente convenzione vengono regolati, fra le parti, nel seguente modo:
 - a) la quota di spesa a carico di ciascun Ente si assume pari al costo sostenuto dai medesimi per il personale messo a disposizione della gestione associata ad esclusione del responsabile del servizio;

- b) La retribuzione tabellare e i relativi oneri del responsabile del servizio vengono ripartiti per il 40% a carico del Comune di Argelato e per il 60% a carico dell'Unione Reno Galliera, che rimborserà al comune capofila semestralmente;
- c) Ai sensi dell'art. 23 comma 5 CCNL 2019-2021 ogni Ente si farà carico dell'indennità di posizione riconosciuta, tenendo conto dell'intervenuta riduzione della prestazione lavorativa così quantificata:
- indennità di elevata qualificazione riconosciuta dal Comune di Argelato euro 13.000,00 annui ;
 - indennità di elevata qualificazione riconosciuta dall'Unione Reno Galliera, in considerazione della maggiore complessità e molteplicità delle funzioni riferite all'Ente stesso, euro 15.000,00 annui, maggiorata della quota del 30%;
3. Le amministrazioni si impegnano ad effettuare le opportune integrazioni e verifiche ai criteri di ripartizione sopra individuati qualora si rendessero necessarie sulla base della gestione del servizio. Le eventuali modifiche dovranno essere valutate in sede di Giunta dell'Unione e di Giunta del Comune di Argelato e poi sottoposte all'esame ed all'eventuale approvazione dei Consigli dei due Enti.
4. Possono inoltre essere previste forme di riconoscimento compensativo tra le parti, anche in termini di maggiori incentivazioni per il personale coinvolto, a fronte di attività straordinarie svolte da uno solo dei due uffici con equa ripartizione del relativo costo a carico dei due Enti.

ART. 9 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli degli Enti soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

ART. 11 - ESENZIONI PER BOLLO E REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86, e viene

sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti degli Enti convenzionati.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI ARGELATO

Il Sindaco

Claudia Muzic

UNIONE RENO GALLIERA

Il Presidente

Stefano Zanni